

**VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE
PER ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI AZIENDA
(Art.47 Legge 29-12-1990 n.428)**

Il giorno **29 dicembre 2025**, in modalità videoconferenza si è tenuto l'incontro

Tra

SERVICE KEY S.p.A., in persona del legale rappresentante **MASSIMO DI VETTAE**

MAST S.p.A. in persona del legale rappresentante **SANDRO MARI**

e le Organizzazioni Sindacali con i loro rispettivi rappresentanti nazionali:

Per la FILT-CGIL Nazionale: Sig. Davide Franzosi;

Per la FIT-CISL Nazionale: Sig. Giorgio Ghiglione;

Per la UILTRASPORTI Nazionale: Sig. Massimiliano Feduzi e Marco Zappacosta;

Per la UGL FERROVIERI Nazionale Sig. Alessandro De Lorenzo;

Per la SALPAS ORSA Nazionale Sig. Claudio Fiorenza e Andrea Fiorenza

Per la FAST CONFSAL Nazionale Sig.ra Sabrina Mancini

Premesso che:

- A. Con lettera del 1 dicembre 2025 è stata avviata la procedura di cui all'art. 47 della legge 29/11/1990 n. 428 concernente la Fusione per incorporazione della società Mast S.p.A. nell'incorporante Service Sky S.p.A. con decorrenza dalle 23:59 del 31 dicembre 2025.
- B. A seguito della richiesta di esame congiunto inviato, in data 9 dicembre 2025 dalle Segreterie Nazionali, in data odierna, si è tenuto l'incontro per l'espletamento della procedura ex art. 47, comma 2,L. 428-90 e ss. mm. ii., nel corso del quale le Società interessate hanno ampiamente illustrato le motivazioni indicate nella comunicazione sopra citata.
- C. La società incorporata Mast S.p.A. in data 15 dicembre 2025 ha trasmesso con apposita mail gli elenchi del personale attualmente in forza (in Allegato).

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., della Legge 428/90 del Dlgs 18/2001 comprensive di tutte le eventuali successive modifiche ed integrazioni, si configura la fattispecie di trasferimento d'azienda, di conseguenza tutti i rapporti di lavoro (come da elenco allegato) in corso con l'incorporata a far data 1° gennaio 2026 proseguiranno senza soluzione di continuità, mantenendo le medesime condizioni normative, contrattuali, retributive e giuridiche in essere all'atto del passaggio, nonché tutte le competenze maturate e maturande a qualsiasi titolo anche se non espressamente rivendicate.

SM

2. In virtù della sopra descritta successione legale nel contratto di lavoro, ogni lavoratore dipendente conserva tutti i diritti e doveri derivanti dal pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze del cedente, ivi compresi quelli derivanti dall'anzianità maturata e maturanda, e il mantenimento delle medesima sede lavorativa.
3. I rapporti di lavoro che al momento del trasferimento d'azienda si troveranno in presenza di eventi sospensivi - quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: congedi di maternità e paternità, aspettative e permessi per attività sindacale o per svolgimento di funzioni pubbliche eletive, permessi per motivi elettorali, permessi per motivi di studio, congedi formativi ex artt.5 e 6 L. n. 53/2000, malattia/Infortuni, congedi per motivi personali ex art.4, L n. 53/2000, congedi per figli o familiari con handicap grave - proseguiranno analogamente agli altri con l'incorporante alle medesime condizioni previste dal presente accordo.
4. L'atto di fusione coinvolge, complessivamente n°.207 lavoratori dipendenti indicati nell'elenco inviato dalla società incorporata allegati al presente verbale.
5. A tutti i lavoratori del precedente punto 4, e a quelli che verranno assunti successivamente al trasferimento, sarà applicato il CCNL della Mobilità Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025 s.m.i..
6. In considerazione del fatto che il Fondo di Previdenza complementare del settore è il "Fondo EUROFER", le parti confermano la continuità della contribuzione al citato Fondo per i lavoratori che vi hanno precedentemente aderito e, per quelli che vi aderiranno, previa formale richiesta di adesione. I contributi del fondo Eurofer sono computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati:
 - a. Minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL applicato.
 - b. Super minimo individuale di cui al punto 4 dell'art. 68 del CCNL applicato.
 - c. Aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL applicato.
 - d. Indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL applicato.
 - e. Salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL applicato.

Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di:

1% a carico del datore di lavoro.

1% a carico del lavoratore, fatta salva la possibilità di aumentare tale percentuale fino ai limiti previsti dal Fondo stesso.

7. Successivamente al passaggio, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente accordo, o delle strutture sindacali territorialmente competenti, si procederà ad incontri specifici per la verifica del puntuale rispetto della Intesa convenuta.



8. Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto d'aver regolarmente esperito e positivamente concluso ad ogni effetto di Legge, la procedura di cui all'articolo 47 Legge 29 dicembre 1990, n.428 e successive modifiche e/o integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

SERVICE KEY S.p.A




MAST S.p.A

MAST S.p.A.

HR Manager

Sandro Marti



Per la FILT CIGL



Per la FIT CISL



Per la UIL TRASPORTI



Per la UGL FERROVIERI



Per la FAST CONFSAL



Per la SALPAS ORSA

